

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Congedo — Risposta di S. M. alla Deputazione incaricata di presentarle l'indirizzo del Senato — Seguito della discussione sulla legge di pubblica sicurezza — Adozione degli articoli 149 al 152 — Articolo 153: emendamenti dei senatori Di Saluzzo Alessandro, Stara, Colli, Bava, Di Montezemolo, Cibrario, Pinelli, Jacquemoud e Maestri — Adozione dell'emendamento del senatore Di Saluzzo Alessandro, e degli articoli 153 al 156 — Articolo 157: adozione dell'emendamento del senatore Lazari e degli articoli 157 al 159 — Articolo 160: Adozione dell'emendamento del senatore Di Saluzzo e degli articoli 160, 161 e 162 modificati dall'ufficio centrale — Articolo 163: approvazione degli emendamenti dei senatori De Cardenas, Alfieri e dell'articolo 163 — Articolo 164: emendamenti dei senatori Di Montezemolo e Lazzari — Osservazioni dei senatori Massa Saluzzo, Cibrario, Bava e Alfieri — Nuova redazione dell'ufficio centrale — Parlano i senatori Di Montezemolo, Sclopis, De Sonnaz, Alfieri, Demargherita, Pinelli e Deferrari — Reiezione dell'emendamento del senatore Demargherita — Si approva la nuova redazione dell'ufficio centrale — Articolo 165: adozione di una proposta del senatore Giacinto di Collegno e degli articoli 165 al 168 — Articolo 169: approvazione dell'emendamento del senatore Giacinto di Collegno e degli articoli 169 al 171 — Articolo 172: adozione della modificazione proposta dall'ufficio centrale e degli articoli 172 al 179 — Soppressione dell'articolo 180 — Rinvio delle tabelle all'ufficio centrale.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una lettera del professore di retorica nel collegio di Pallanza, signor Daneo, che fa omaggio al Senato di 12 esemplari di un suo opuscolo sulla istruzione secondaria.

Si dà pure lettura d'una lettera del senatore Di Pollone, il quale, per motivi di salute, chiede un congedo, che gli viene accordato.

PRESIDENTE. Debbo render conto al Senato che S. M. stamane ha ammesso al suo cospetto all'ora indicata la deputazione che le recava l'indirizzo della nostra Camera.

S. M. si è degnata di rispondere che ringraziava il Senato dei nobili sentimenti espressi nel suo indirizzo; che uguali grazie gli rendeva pure pel concorso dal lui prestato al suo Governo nella passata sessione parlamentare; concorso che attendeva anche per l'avvenire e il quale confidava che sarebbe stato sempre per riuscire utile alla prosperità della nostra patria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. La discussione sulla legge della sicurezza pubblica si era fermata ieri all'articolo 149, nei termini seguenti:

« Il ministro dell'interno somministra direttamente agli avvocati fiscali generali, agli avvocati fiscali o loro sostituti,

ai delegati dei magistrati ed ai giudici istruttori o mandamentali dello Stato tutti quei ragguagli di cui fosse richiesto sulla condotta delle persone sottoposte a procedimento. »

(È approvato.)

« Art. 150. Gli intendenti generali e gli intendenti provinciali corrispondono egualmente con tutti gli ufficiali dell'ordine giudiziario, e sono tenuti di secondare le richieste formali dei medesimi, ancorchè essi sieno estranei alla divisione od alla provincia. »

(È approvato.)

« Art. 151. Nei capoluoghi di divisione e di provincia, un assessore od un commissario a ciò destinato farà il suo giornaliero rapporto all'avvocato fiscale di tutte le operazioni che possono interessare l'ordine pubblico e la tutela delle persone o delle proprietà dei cittadini. »

(È approvato.)

« Art. 152. Eguale rapporto si farà almeno ogni settimana dai commissari al giudice di mandamento.

« I sindaci, nei comuni ove non vi è commissario, adempiranno una volta al mese a questa obbligazione, salvi i casi particolari. »

(È approvato.)

« Art. 153. Gli ufficiali dell'ordine giudiziario, di cui all'articolo 40, n° 4, dispongono della forza pubblica, e per conseguenza ogni ordine che venga da essi diretto ai comandanti dei carabinieri, alla guardia nazionale quando è di servizio, sarà senz'altro eseguito.

« Saranno anche immediatamente eseguiti gli ordini diretti dagli stessi uffiziali agli assessori, ai commissari, ai sindaci od a qualsiasi uffiziale della polizia giudiziaria. »

DI SALUZZO ALESSANDRO. Donanderci la parola per quanto riguarda ai carabinieri reali, e proporrei che alla parola *ordine* si sostituisse *richiesta*, essendo costantissimo non solo da noi, ma anche in Francia, che è la madre di tutte le gendarmerie, l'uso di questo vocabolo; d'altronde la parola

richiesta qui è in senso obbligatorio; e perciò faccio la stessa proposa per tutti i casi.

STARA. Mi farò lecito di osservare che qui si parla in genere che gli ordini debbano essere eseguiti, non si parla ancora della comunicazione e della richiesta.

L'autorità giudiziaria dà un ordine, indi richiede l'arma dei carabinieri reali perchè lo eseguisca; ed è allora che vi è la richiesta. Ma parmi che nella legge possa stare che gli ordini debbano essere eseguiti; in qual modo poi lo debbano essere è piuttosto oggetto di regolamento anzi che di legge.

Dunque non è l'autorità giudiziaria che ordina di eseguire il suo ordine, essa dà l'ordine e richiede l'arma dei carabinieri perchè questo sia eseguito.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che sia detto: *mandare gli ordini ai comandanti dei carabinieri reali*: ed osservo che non solo in quest'articolo, ma in tutti i susseguenti si parla sempre di ordini mandati a militari: non si dà richiesta, ma ordine; e qui siccome è specificato mandare l'ordine al comandante dei carabinieri reali o della truppa, mi pare che la mia osservazione non sia fuori di proposito.

Del resto poi ci sono qui degli onorevoli colleghi che hanno servito con me, e lungamente anche nell'arma dei carabinieri, i quali possono dire quanto importi di rispettare certe suscettibilità che non variano in niente l'esecuzione della legge prescritta.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLI. Io avevo chiesto di parlare per la medesima osservazione fatta giustissimamente da S. E. il conte di Saluzzo relativamente alla guardia nazionale.

Io leggo qui: « Ogni ordine che venga da essi diretto ai comandanti dei carabinieri, alla guardia nazionale quando è di servizio, sarà senz'altro eseguito. »

Qui si dice *ordine diretto*; sembrami dunque che la locuzione accenni ad un ordine dato diretto; conseguentemente mi pare che la sostituzione della parola *richiesta* a quella di *ordine*, come si pratica in tutti i paesi ove vi sono leggi analoghe, sia ragionevolissima.

HAVA. J'ai pué la motion faite par l'honorable préopinant. D'ailleurs, je ne vois point d'inconvénient à ce qu'on se serve des expressions dont on s'est servi à l'article 150 par rapport aux intendants.

Ainsi, dans cet article il est dit: « G'intendenti generali e g'intendenti provinciali corrispondono egualmente con tutti gli uffiziali dell'ordine giudiziario, e sono tenuti di secondarne le richieste formali. »

Je demande que les mêmes expressions soient employées en ce qui touche le service militaire. Dans ce titre vous le verrez, MM., on parle toujours d'ordres, et jamais de requêtes; je ne crois pas qu'il soit convenable que les officiers des grades les plus élevés soient aux ordres des autorités judiciaires et politiques. Sans doute les militaires ne pourront se dispenser d'exécuter les requêtes, mais il ne faut point enlever aux individus le prestige de leur position sociale. d'autant plus qu'il est reçu partout que l'on n'exécute les ordres que des supérieurs directs; il ne faut pas qu'il soit dit que les militaires de tous les grades, surtout des grades les plus élevés dans la garde nationale ou dans l'armée, soit aux ordres des autorités politiques et judiciaires.

Messieurs, les changements politiques qui ont eu lieu ne laissent pas d'avoir beaucoup affaibli la hiérarchie des grades; il serait bien, selon moi, que l'on conservât dans les lois à tous les employés du Gouvernement, quelque soit leur grade,

le degré de considération et d'importance qui leur est nécessaire pour l'accomplissement de leurs devoirs.

DI MONTEZEMOLO. Nell'apprezzare come si deve l'onorevole suscettibilità manifestata dai senatori che appartengono alla milizia, io penso che sarebbe forse luogo di dare loro la debita soddisfazione coll'emendamento che propongo, e direi:

« Gli uffiziali dell'ordine giudiziario di cui all'articolo 18, n° 4, dispongono della forza pubblica, e per conseguenza i comandanti dei carabinieri e della guardia nazionale, quando è di servizio, devono senz'altro prestar l'opera loro ad ogni richiesta che venga lor fatta dai detti uffiziali. »

CIBRARIO. Non ho che una semplice osservazione a sottoporre al Senato, ed è, che siccome la guardia nazionale precede la truppa regolare, mi pare che converrebbe prima dei carabinieri nominare la guardia nazionale.

FINELLI. Ho domandato la parola per far presente la diversità che esiste nell'indole delle due disposizioni che si sono volute pareggiare dove si parla dei rapporti fra le diverse autorità che appartengono all'ordine giudiziario e che appartengono al regime di pubblica sicurezza. È naturale che dovendosi adottare la disposizione, non si parli d'ordini, poichè sono due sfere d'azione che vanno bensì d'accordo, ma non sono identiche. La sfera giudiziaria ha la sua competenza determinata, come ha la sua determinata competenza la sfera amministrativa.

Quanto poi ai comandanti della forza pubblica, io non saprei trovare un motivo per cui si debba tener meno valido l'ordine che parte dall'autorità giudiziaria, di quello che parte da un'altra autorità qualunque che abbia per sua missione di mantenere la sicurezza pubblica.

È un dovere talmente sacro quello dell'ordine pubblico, che coll'idea d'introdurre una richiesta officiosa, quando si tratta di questo mantenimento, mi pare una cosa che pugni direttamente collo spirito della legge.

Non ignoro che di queste forme se ne siano dovute adottare per lo passato; ma si converrà ugualmente, che l'ordine costituzionale e fonda certi principii che debbono dominare sopra le suscettività.

Io starei dunque pei principii, a fronte anche delle suscettività, e conserverei l'articolo quale venne redatto dall'ufficio centrale.

JACQUEMOUD. Pour se faire une idée exacte de l'article 153 du projet de la Commission, conforme, en ce point, à la rédaction de l'article 218 du projet ministériel, il faut examiner les dispositions de l'article auquel il se réfère, c'est à dire à l'article 18, n° 4, déjà voté par le Sénat. On y voit qu'il s'agit des cours, des tribunaux, des juges instructeurs et des officiers du ministère public, lorsqu'ils prescrivent l'exécution de leurs arrêts, jugements et mandats. En cette qualité (suivant l'article en discussion), ils disposent de la force publique, et tout ordre par eux adressé aux commandants des carabinieri et de la garde nationale, quand elle est de service, doit être exécuté immédiatement.

Il n'entre certainement pas dans la pensée des honorables préopinants de soumettre les arrêts des cours, les jugements des tribunaux, et les mandats des juges-instructeurs ou des officiers du ministère public au contrôle des commandants des carabinieri royaux et de la garde nationale en service. Il est évident que ceux-ci ne peuvent ni en discuter le mérite, ni en retarder l'exécution.

Or, quelques soient les expressions dont on voudrait se servir, *réquisition* ou même *invitation*, je demande si une réquisition ou une invitation, à laquelle on ne peut se dispen-

ser d'obtempérer et qu'on doit exécuter sans délai et sans examen, n'est pas un *ordre* dans toute la force du mot.

Le pouvoir législatif fait les lois; les magistrats en font l'application dans leurs arrêts, et il leur est prescrit de les faire exécuter par les agents de la force publique. Si la puissance de la loi réside dans la promptitude et l'énergie de son exécution, il est indispensable que les fonctionnaires, chargés de faire exécuter les lois, aient le droit de donner à cet effet les ordres nécessaires aux agens de la force publique.

Les innombrables services que les carabiniers royaux et la garde nationale rendent avec tant de zèle et de courage à la société, sont dignes des plus grands éloges, et je respecte toutes les susceptibilités basées sur le sentiment de l'honneur et l'amour du devoir; mais j'avoue que je ne sais comprendre en quoi la susceptibilité des agens de la force publique pourrait souffrir, parce qu'il serait écrit dans la loi qu'ils doivent exécuter les ordres des magistrats relativement à leurs arrêts, jugemens ou mandats. A quelque périphrase, à quelque circonlocution qu'on ait recours pour caractériser cette obligation des agens de la force publique, il faut absolument qu'elle réponde à l'idée d'un *ordre* qui ne peut être ni récusé, ni différé, ni modifié. Dans l'intérêt social, cette obéissance passive est indispensable pour l'exécution des lois.

Je dis plus: c'est la véritable mission de la force publique; c'est le ministère éminemment utile qu'elle occupe dans le rouage gouvernemental, et c'est parce que les agens de la force publique prêtent main forte à la loi, et qu'ils exécutent les arrêts des magistrats, que l'opinion générale leur accorde toute l'importance qu'ils savent si bien mériter.

En conséquence, j'opine pour la rédaction de la Commission, soit parce qu'il importe que les expressions de la loi répondent fidèlement aux idées qu'elle veut rendre, soit parce qu'elle rehausse à mes yeux le mérite et l'importance des agens de la force publique.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Je ne conteste pas ce que dit l'honorable monsieur Jacquemoud relativement au devoir d'exécuter les ordres des cours et non seulement des cours, mais de tout l'ordre judiciaire même dans les dernières classes; mais je ferai observer qu'une requête est aussi obligatoire qu'un ordre, et qu'il s'agit de ménager la susceptibilité. Monsieur Jacquemoud dit qu'il ne comprend pas la susceptibilité de l'arme des carabiniers; il est possible qu'il ne la comprenne pas; quant à nous qui avons eu l'honneur de servir longtemps dans ce corps, nous savons que cette susceptibilité est extrême.

Autant ils sont exacts, autant ils aiment à remplir des devoirs difficiles, autant ils veulent qu'on ait pour eux des marques de considération.

SCLOPIS. I popoli liberi debbono essere i più obbedienti alle leggi, ed a quelli che sono gli organi, i rappresentanti e gli esecutori delle medesime. Questo è un sentimento che deve aversi da tutti, al quale conviene in ogni circostanza che il Parlamento dia appoggio.

L'uffizio divide il sentimento dei giusti riguardi che si debbono alla milizia così distinta, così benemerita dei carabinieri reali, e ad ogni altra parte della forza pubblica che seconda l'azione della giustizia. Ma egli crede che qualunque riguardo debba cessare rispetto ad una considerazione. Questa considerazione è che qualunque siano le parole di cui si servirà la legge, sia ben inteso che la forza pubblica debba immediatamente eseguire, senza verun ritardo o sindacatura, senza alcuna esitazione anche momentanea, neppure quando avesse ricevuti ordini contrari dai superiori diretti, debba, dico, immediatamente eseguire ciò che l'autorità giudiziaria e di

sicurezza pubblica gli impone; senza di ciò sarebbe sicuramente compromessa l'esecuzione della legge. Con quest'avvertenza che mette già il suggello all'interpretazione che si potrebbe dare alla legge, l'uffizio non ha difficoltà sia di accettare l'emendamento dell'onorevole senatore Di Montezemolo, sia che si volesse per maggiore speditezza sostituire una parola nell'articolo 153 così dicente:

« Gli ufficiali dell'ordine giudiziario, di cui all'art. 40, ecc., dispongono della forza pubblica, e per conseguenza ogni richiesta che venga da essi diretta ai comandanti dei carabinieri, alla guardia nazionale, quando è di servizio, sarà senz'altro eseguita. »

Questo senz'altro nell'idea dell'uffizio deve essere di non poter esitare, di non poter ritardare, di non poter sindacare; quando un agente della sicurezza pubblica la richiede, conviene che la forza pubblica immediatamente eseguisca.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Accetto senza difficoltà questa redazione, perchè era mia intenzione di fare questo cambiamento.

MAESTRI. Il cangiamento di quella parola *ordine* in quella di *richiesta* rimarrà nel successivo paragrafo di quest'articolo; mi pare perciò che anche quivi si dovrebbe cambiare.

SCLOPIS. Per risparmiare avvertenze che potrebbero tornare spesso in discussione, parmi sarebbe conveniente lo stabilire che quando usiamo la parola *richiesta* questa debba supporre un'esecuzione senz'altro, richiesta obbligatoria, così si metterà tutto d'accordo nella redazione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Di Montezemolo se intende che si metta in votazione, o se prescinda dal suo emendamento.

(Il senatore Di Montezemolo ritira il suo emendamento.)

Metto ai voti l'emendamento dell'uffizio centrale che consiste nel sostituire la parola *richiesta* a quella d'*ordine* nell'articolo 153.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo...

DE CARDENAS. Domando la parola per un'altra piccola osservazione sull'articolo che si discute.

Si dice in quest'articolo *ai comandanti dei carabinieri, e poi, alla guardia nazionale quando è di servizio.*

Domanderei che s'aggiungessero le parole *ai comandanti della guardia nazionale, e si sopprimesse la condizione quando è di servizio.*

Noi sappiamo che frequentemente e comunemente nei paesi piccoli la guardia nazionale non è abitualmente di servizio. Un ordine od una richiesta diretta ai comandanti di questa guardia farebbe radunare una forza sufficiente nell'occasione in cui non è di servizio per poter aderire alla richiesta od ai bisogni degli ufficiali dell'ordine giudiziario.

Se lo credono, lo formolerò.

SCLOPIS. Quando si è apposta la condizione che s'indirizzino queste richieste alla guardia nazionale quando è di servizio, si è voluto prevedere il dubbio che taluno credesse di poter raccogliere la guardia nazionale, la quale è composta di tutti i cittadini, senza che prima fosse in attualità di servizio.

Tutti scorgono, e gli inconvenienti, e gli incomodi, ed i pericoli che ci sarebbero a fare una chiamata generale della guardia nazionale, la quale non fosse in servizio, la quale non esprimesse, per così dire, la composizione sua legale. Egli è per questo che si è creduto bene di apporre questa specificazione, la quale non si è apposta all'arma dei carabinieri

reali; alla truppa di linea. perchè i carabinieri reali e la truppa di linea sono abitualmente considerati in servizio, sono sempre sotto una diretta, immediata subordinazione.

Ecco il perchè si è creduto convenisse mantenere *quando è di servizio*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 153.

Chi lo adotta, si alzi.

(È approvato.)

• Art. 154. I giudici di mandamento sono tenuti di trasmettere agli intendenti della provincia un sunto delle sentenze di condanna da essi pronunciate in materia di polizia. »

(È approvato.)

• Art. 155. Il ministero pubblico è tenuto di ragguagliare gl'intendenti di tutte le sentenze di condanna emanate dai magistrati o tribunali anche in grado d'appello. »

(È approvato.)

• Art. 156. L'esecuzione delle leggi e degli ordini. . . (*Interrotto*)

Voci. Richieste! richieste!

DI MONTEZEMOLO. Domando la parola.

L'esecuzione delle richieste non si può dire. Ciò sarebbe illogico; una richiesta si fa, ma non si eseguisce.

SCLOPIS. Si eseguisce l'ordine mediante la richiesta.

DI MONTEZEMOLO. È per questo che io aveva. . .

SCLOPIS. Un ordine si spicca e si eseguisce mediante una richiesta.

PRESIDENTE. Qualche membro della Commissione propone di surrogare alla parola *ordine* compresa in quest'articolo, la parola *richiesta*.

Vi sono altri senatori, i quali osservano che in quest'articolo può parimente stare la parola *ordine*, senza ledere per nulla la suscettività di cui si parlava.

DELLA TORRE. L'usage est, que quand il s'agit de pouvoirs de nature différente, on évite les expressions blessantes. Quand on se sert les uns des autres, on emploie ordinairement un mot plus poli que le mot *ordre*; c'est le mot *requête*, on requiert.

C'est toujours un ordre que l'on donne, mais le mot est plus doux à l'oreille. En France il en est ainsi, on requiert.

PRESIDENTE. Il signor senatore Della Torre non era presente alla discussione dell'articolo precedente in cui appunto si trattò di questa materia.

In quest'articolo non si parla più di ordine dato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità politica ai carabinieri e alla guardia nazionale, si tratta di esequimento d'ordini, senza relazione a chi li riceve.

Non v'ha dunque quel rapporto diretto fra l'ordinante e quello che è richiesto, che aveva dato argomento alla passata discussione; epperò l'espressione *ordine* non è incongrua in quest'articolo, come nel precedente, in cui s'è surrogato il vocabolo *richiesta*.

Se non vi è altri che chieda la parola, io metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

• Art. 157. Per ogni incombenza relativa alla tutela della pubblica sicurezza, l'arma dei carabinieri dipenderà in modo assoluto dal ministro dell'interno, dall'autorità giudiziaria e politica, però sotto la direzione dei rispettivi suoi superiori.

LAZARI. Io proporrei di sopprimere le parole *in modo assoluto*; un corpo militare non può essere messo a disposizione assoluta di un'autorità civile; anzi credo che questa espressione, *in modo assoluto*, non sia nemmeno confacente alla costituzione. Il corpo dipende dall'autorità giudiziaria,

dall'autorità civile, per quanto riflette il servizio della sicurezza pubblica, ma non può essere in modo assoluto a disposizione dell'autorità civile.

GIULIO. Io credo che vi abbia qualche equivoco in ciò che l'onorevole senatore Lazari ha ora osservato.

L'articolo 157 non mette punto il corpo dei carabinieri reali nella dipendenza assoluta del ministro dell'interno, ma soltanto per le incombenze relative alla tutela della pubblica sicurezza.

Prendendo l'articolo nel suo complesso, io non veggio che vi si possa nulla opporre. Il ministro dell'interno è il solo capo supremo del servizio di pubblica sicurezza; tutti gli agenti di questa debbono dipendere, ed unicamente dipendere da lui. Non si può concepire che esistano due capi supremi del medesimo servizio; non si può concepire che un ordine dato per tutelare la sicurezza pubblica da colui che è capo risponsale del servizio di pubblica sicurezza, possa essere soggetto al sindacato di nessun'altra persona; se no, cesserebbe da quel momento la risponsabilità del ministro dell'interno per questo servizio.

Io credo dunque che possa stare almeno l'espressione *in modo assoluto*, trovandosi essa, dalle parole che precedono, limitata a ciò che ha riguardo alla pubblica sicurezza; ciò vuol dire, che sotto tutti i rispetti di servizio militare, il corpo dei carabinieri reali potrà dipendere da altre persone, da altre autorità; ma per quanto spetta al servizio della pubblica sicurezza, non si può concepire che possa nello stesso tempo dipendere da due autorità diverse.

LAZARI. Credo che la sola disposizione di dipendere dal ministro dell'interno basti per provare che il corpo dei carabinieri è a disposizione del ministro dell'interno, per ciò che è dell'eseguimento del servizio di sicurezza pubblica, e che non è in modo assoluto per queste disposizioni.

BAVA. J'appuie l'amendement que propose l'honorable comte Lazari; il me semble que l'article 157 ne dit pas seulement que le corps des carabiniers royaux sera à la disposition du ministre de l'intérieur, mais aussi à la disposition de toutes les autorités judiciaires et politiques. Je vous demande, messieurs, si un corps d'une aussi grande distinction peut être d'une manière absolue à la disposition d'un commissaire de police.

DEFERRARI. Si potrebbe sopprimere *in modo assoluto*.

PRESIDENTE. Avvi un emendamento dell'ufficio centrale per sopprimere le parole *in modo assoluto*.

Chi ciò approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo così emendato.

Chi approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

• Art. 158. La dipendenza del corpo dei carabinieri dall'autorità giudiziaria comprende l'esecuzione degli ordini che emanano dalle autorità di cui infra, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni:

• 1° Dai magistrati o dai presidenti di classe dei magistrati d'appello e loro delegati;

• 2° Dagli avvocati fiscali generali o, per essi, da uno dei sostituiti presso gli stessi magistrati;

• 3° Dai tribunali, presidenti o vice-presidenti di classe dei tribunali di prima cognizione;

• 4° Dai giudici istruttori, od avvocati fiscali, e per essi dai giudici facenti funzione d'istruttore, o dai sostituiti fiscali presso gli stessi tribunali;

• 5° Dai giudici di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 159. La dipendenza del corpo dall'autorità politica comprende gli ordini che emanano :

« 1° Dal ministro dell'interno ;
« 2° Dagli intendenti generali di divisione e dagli intendenti ;

« 3° Dai sindaci ;

« 4° Dagli assessori e dai commissari. »

(È approvato.)

« Art. 160. Il capo del servizio dei carabinieri in ciascuna provincia rivolgerà all'intendente della provincia le sue relazioni sull'andamento giornaliero del servizio di sicurezza pubblica. »

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domanderei che si cambiasse il titolo di *capo del servizio*, perchè nei carabinieri, come in tutto il militare, il capo si chiama comandante. Proporrei che si dicesse *il comandante dei carabinieri*, invece delle parole *il capo del servizio dei carabinieri*, ecc.

STARA. L'ufficio non ha difficoltà di accettare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento consentito dall'ufficio centrale, di sostituire la parola *comandante* a quelle di *capo del servizio dei carabinieri*.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Non *comandante del servizio*, ma *dei carabinieri*.

STARA. Non è la stessa cosa *comandante il servizio dei carabinieri* e *comandante dei carabinieri*.

Certamente questo corpo ha uno che lo comanda, ma può essere il suo capo naturale od un altro che ne fa le veci.

PRESIDENTE. La votazione è adunque in questo modo: *il comandante dei carabinieri in ciascuna provincia*, ecc.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 161. Nel caso di conflitto fra due ordini, che partano dal potere giudiziario, si eseguirà di preferenza quello che deriva dall'autorità superiore, secondo l'ordine numerico stabilito nell'articolo 158.

« La stessa norma si osserverà riguardo agli ordini, che partano dalle autorità, secondo l'ordine tracciato nell'articolo 159. »

ALFIERI. Osservo, che altrove già si è usato, a mio avviso, impropriamente, l'espressione di *potere giudiziario*, mentre doveva usarsi quella di *ordine giudiziario*, od *autorità giudiziaria*. Chiederei che questa denominazione si sostituisse a quella, perchè sola, conforme a quanto, riguardo a ciò, leggiamo nello Statuto, ov'è detto, che la giustizia emana dal re, che il re nomina i giudici: non vi ha *potere giudiziario*, a mio credere, se non là dove l'autorità giudiziaria è elettiva; come, per esempio, lo è nel Belgio.

Dove non è elettiva, vi può essere, parlando di essa, usata tale espressione nel parlare famigliare, ma non nel linguaggio costituzionale.

PRESIDENTE. Fa questa proposizione anche a nome dell'ufficio?

SCLOPIS. L'ufficio acconsente.

PRESIDENTE. Si propone sostituire alle parole *potere giudiziario* quelle di *autorità giudiziaria*.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

GIULIO. Proporrei un secondo emendamento, che consisterebbe nella soppressione della parola *numerico*.

L'ordine numerico, lo non so troppo che cosa voglia dire.

Parmi stia bene secondo l'ordine stabilito nell'articolo. . .

PRESIDENTE. Si propone anche di togliere la parola *numerico*: se v'ha chi appoggia?

(È appoggiato.)

Metto ai voti; chi approva tale soppressione si levi.

(È approvata.)

Viene il turno della votazione dell'intero articolo 161.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 162. Nel caso di conflitto tra l'ordine giudiziario e l'autorità di pubblica sicurezza, si eseguirà quell'ordine che emani dall'ordine giudiziario. »

DE CARDENAS. Sottoporrei un semplice dubbio all'ufficio centrale, cioè se l'esecuzione di quest'articolo non potesse per avventura portare qualche inconveniente nel caso pratico di un conflitto fra una richiesta fatta da un semplice giudice di mandamento e quella che potesse venire dallo stesso ministro dell'interno.

Siccome è differente la condizione dell'uno e dell'altro, così domando se potrà o non nascere qualche incaglio.

Le persone pratiche e speciali lo sapranno chiarire.

SCLOPIS. Si è avuto riguardo alla qualità dell'autorità, e non a quella del grado con cui si esercita, antepoendosi quello, di qualunque grado sia rivestito, che deve esercitare l'autorità che ha la preferenza.

PRESIDENTE. Mediante le variazioni introdotte nelle votazioni già fatte, di sostituire *autorità e potere di pubblica sicurezza a politiche*. Pongo a'voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 163. Gli ordini dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza saranno trasmessi al comandante le stazioni dei carabinieri per iscritto.

« In caso d'urgenza, questi ordini potranno anche essere verbali, ma dovranno ridursi prontamente in iscritto.

« In tal caso non sarà necessaria l'osservanza dell'ordine gerarchico. »

DE CARDENAS. Farei un'altra osservazione: non capisco perchè siasi detto che gli ordini debbano solo per iscritto essere trasmessi al comandante dei carabinieri, e non al comandante della guardia nazionale. . .

DE SONNAZ (Interrompendo). Ella non fa attenzione come questo non riguarda che i carabinieri reali.

Voci. Deve riguardar tutti.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Desidererei dall'ufficio centrale qualche spiegazione sull'aggiunta del terzo alinea: « In tal caso non sarà necessaria l'osservanza dell'ordine gerarchico. » Non so se si intenda che l'ordine potrà essere dato a qualunque graduato.

STARA. Si parla qui d'ordini verbali, per conseguenza, d'ordini istantanei che non ammettono dilazione. Or bene, secondo le regole generali, quando una delle autorità giudiziarie fa una richiesta, deve farla al capo dell'arma a cui si rivolge.

Ma siccome si tratta di casi d'urgenza istantanei e che non ammettono dilazione, così si prescrive che queste richieste in tali casi possano anche essere verbali.

Queste medesime considerazioni ci consigliano anche di soggiungere non essere più necessario di osservare l'ordine gerarchico, perchè l'urgenza farà sì che si possa richiedere qualunque di queste armi per l'esecuzione di tali decreti, e provvedimenti. Ecco perchè si disse: in simili caso non si osserva quell'ordine gerarchico, che in casi ordinari e comuni sempre si deve osservare.

Quando l'avvocato fiscale generale voglia richiedere l'arma dei carabinieri per un arresto, non si rivolge ad un tenente, ad un capitano, si rivolge al colonnello o al generale che comanda quell'arma nel luogo in cui si fa la richiesta. Nelle

circostanze poi d'urgenza non si rivolgerà né al colonnello, né al generale, né ad altri che comandi l'arma, ma a qualunque siasi di quell'arma che debbe eseguire quest'ordine.

DI MONTEZEMOLO. La spiegazione data dall'onorevole senatore Stara ci fa capaci relativamente agli effetti dell'esecuzione. Ma siccome si è detto superiormente che in caso di conflitto degli ordini dati, delle richieste fatte, si eseguiranno gli ordini o richieste di colui che è superiore in grado, se si toglie qui che l'ordine gerarchico non sarà osservato, si viene a recare una confusione; per conseguenza, che sarà prima necessario di eseguire l'ordine del superiore in grado, e che si potranno eseguire in seguito gli ordini degli inferiori, quando questi ordini siano in conflitto.

STARA. Nel paragrafo superiore si è parlato degli scritti di diverso genere che sono diretti per l'esecuzione a quelli della forza pubblica; e nel conflitto di due autorità si è detto, che l'autorità giudiziaria prevale.

Qui non è più questione di queste due autorità.

È l'autorità giudiziaria che richiede istantaneamente l'esecuzione di qualche ordine. E si dice che quando questa richiesta è istantanea non è più necessario rivolgerla al capo della forza pubblica o di quell'arma, ma basta farla a qualunque dell'arma stessa perchè debba eseguirla.

Dunque le cose sono totalmente disperate, e non ci è antinomia, non ci è contrarietà tra l'una e l'altra disposizione.

DI MONTEZEMOLO. Nel primo paragrafo dell'articolo 161 si contemplano precisamente due ordini in conflitto della stessa autorità, e si dice che in questo caso bisogna che la preferenza sia data agli ordini di colui che è superiore in grado. Qui dunque potrebbe accadere, per esempio, che un avvocato fiscale od un sostituto fiscale diano un ordine, e che l'esecuzione sia lasciata in facoltà a coloro che debbono eseguire tali ordini, invece di eseguire l'ordine di colui che è superiore nell'ordine gerarchico.

STARA. Non è dell'autorità richiedente di cui parla qui l'ultimo alinea. « In tal caso non sarà necessaria l'osservanza dell'ordine gerarchico, » ecc.

Queste parole non si riferiscono all'autorità giudiziaria che richiede, poichè questo è già argomento delle disposizioni del paragrafo precedente, che regolano le richieste dell'autorità giudiziaria; ma quest'ultimo regola invece le richieste della autorità giudiziaria alla forza pubblica in caso d'urgenza; quindi queste richieste che emanano dall'autorità giudiziaria, non si rivolgono al capo dell'arma, ma bensì a qualsiasi dell'arma stessa. Dunque questo caso è totalmente diverso, totalmente disparato da quello contemplato nel paragrafo precedente.

In esso è contemplato il caso di due richieste dell'autorità giudiziaria rivolte al corpo dei carabinieri, o qualunque altro corpo che debba eseguirle. In quel caso se il corpo riceve due richieste, una dall'avvocato fiscale di provincia, l'altra dall'avvocato generale; la seconda dell'articolo deve eseguire la richiesta dell'avvocato fiscale generale. Qui invece si tratta del caso in cui una sola autorità richieda la forza armata verbalmente e per urgenza, ed allora rivolgendosi a qualunque persona del corpo dei carabinieri reali o a qualsiasi altro corpo incaricato della pubblica sicurezza, ha diritto di farlo eseguire da qualunque, senza dover prima ricorrere per via gerarchica al capo di quel corpo; ed è a ciò che tendeva la proposta che sottomette l'ufficio centrale alle vostre discussioni, alle vostre deliberazioni.

ALFONSI. Mi pare che da quanto viene dicendo il senatore Stara sia chiarissimo quale sia stato l'intendimento della Commissione; cioè che l'ordine gerarchico di cui si parla nel-

l'articolo si debba intendere della forza pubblica che è richiesta, non dell'autorità che la richiede; resterebbe quindi solo a vedere se tale intendimento apparisca chiaramente dal tenore dell'articolo proposto.

Ora mi pare che ogni dubbio sarebbe tolto ove si dicesse per aggiunta, *in riguardo alla forza che sarà richiesta.*

STARA. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Siccome l'articolo ha sollevate alcune difficoltà nei vari paragrafi, così conviene separarli nella votazione.

Comincio dal notare che al paragrafo primo havvi un emendamento del senatore De Cardenas, il quale vorrebbe che si facesse menzione dell'arma dei carabinieri.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Al paragrafo secondo non vi ha alcun emendamento.

Sul paragrafo terzo si è sollevata la difficoltà dal senatore Di Montezemolo, difficoltà che l'ufficio centrale crede superabile coll'aggiunta seguente: *In riguardo della forza pubblica che è richiesta.*

Metto dunque ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Pongo ai voti il secondo e terzo paragrafo così concepiti... (Vedi sopra).

(Sono approvati.)

Ora pongo ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

• Art. 164. I carabinieri devono in ogni caso prestare mano forte alla guardia nazionale, alla truppa di linea ed ai cittadini a tradurre avanti le autorità le persone da essi arrestate. »

DI MONTEZEMOLO. Io pregherei l'ufficio centrale a volermi dire perchè egli abbia sostituita la parola *truppa di linea* alla parola *truppa* semplicemente, messa nel progetto ministeriale. Pare a me che dire *truppa di linea* sia cosa troppo limitativa.

La parola *truppa* in generale significa tutte le forze stanziali assoldate a servizio dello Stato. Se si dice *truppa di linea*, paiono essere esclusi da questo servizio vari corpi che, militarmente parlando, non sono contemplati nella truppa di linea.

Io sarei dunque per la soppressione della parola *di linea* ritenendo semplicemente *truppa*.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Osserverei che nell'articolo 170, ossia 236 del progetto ministeriale, si parla di guardia nazionale e della truppa di qualunque arma. Mi pare che anche nell'articolo 264 si dovrebbe, invece di *truppa di linea*, dire *truppa di qualunque arma*.

STARA. Si accetta.

LAZARI. L'articolo 164 ordina che i carabinieri debbano in ogni caso prestare mano forte alla guardia nazionale, alla truppa di linea ed ai cittadini. Io proporrei che in reciprocità i carabinieri fossero (avvenendo il caso) aiutati dalla truppa di linea, dalla guardia nazionale e dai cittadini, ogniqualvolta si trovassero minacciati nell'esercizio delle loro funzioni.

SCLOPIS. L'ufficio entra perfettamente nell'idea del signor senatore Lazari, e crede che vi debba sempre essere questo concorso di reciprocità tra le truppe di linea, la guardia nazionale ed anche i cittadini, perchè preme a tutti di mantenere la pubblica tranquillità, e siamo tutti solidari.

In un Governo libero, lo ripeto, conviene che siamo non timidi amici alla forza pubblica: questa fraternità anzi manterrà un maggior rispetto alla legge e servirà a dare una pronta esecuzione agli ordini per farla eseguire.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io proporrei che venga tolta la parola *di linea* come ha già proposto l'onorevole preopinante, il senatore Montezemolo.

Molte voci. È già cosa intesa che si dica: *di qualunque arma.*

CIBRARIO. Io credo che le parole *di qualunque arma* si possano estendere anche ai preposti delle regie dogane, i quali certamente si sono sempre fatta una premura di concorrere al mantenimento della sicurezza pubblica ad ogni menoma richiesta; e noi abbiamo esempi anche recenti, da cui si vede come essi non manchino di accorrere nei casi d'incendio, nei casi di naufragio e simili, e mettano a repentaglio ben sovente la propria vita per la salvezza dei cittadini. Dunque se il Senato crede, che sotto il nome di *qualunque arma* possano venir compresi anche i preposti delle regie dogane, stante che sono una specie di militari, vestendo una assisa militare, io non ho difficoltà, se è il caso di aggiungere qualche parola per maggior specificazione, di aggiungerla, perchè, ripeto, i preposti delle regie dogane si fanno sempre una sollecitudine di concorrere al mantenimento dell'ordine.

PRESIDENTE. Si è proposto dal marchese di Montezemolo di togliere la parola *di linea* per lasciare tutta la latitudine alla parola *truppa*. La Commissione entrando nel suo intendimento ha voluto anzi dare spiegazioni maggiori, proponendo che si dica *truppa di qualunque arma*, e non opponendosi a che si estenda anche questa denominazione ai preposti delle regie dogane. Il Senato non si è opposto a quest'osservazione; il che prova che ne riconosce la convenienza.

Però io porrò ai voti quest'aggiunta, sopprimendo la parola *di linea*.

Chi l'approva, voglia levarsi.

(L'aggiunta è approvata.)

Il senatore Lazari vorrebbe aggiungere all'articolo questo paragrafo così concepito. (Vedi sopra)

SCLOPIS. La Commissione procurerà di combinarlo col l'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Bava desiderava di parlare; se vuole, ha la parola.

BAVA. Si vous voulez comprendre les préposés, il faudra être plus explicite, car les préposés ne font partie d'aucune arme; le mot *armes* ne les désigne pas. Il serait bon de tenir compte de ce que vient de dire le général De Sonnaz, et rédiger ainsi l'article: « et même les préposés aux douanes. »

CIBRARIO. Si potrebbe aggiungere « i preposti delle regie gabelle. »

BAVA. Je préférerais la rédaction que vient de proposer le chevalier Cibrario; elle est plus explicite et beaucoup plus claire.

ALPIERI. Osserverò che se si aggiungono i preposti converrà aggiungere anche i pompieri, la guardia civica, e far così una nomenclatura che non finirebbe più. I preposti se non sono compresi nella generica indicazione di truppa, saranno sempre in quella di cittadini. Mi pare perciò che sia meglio non aggiunger altra maggiore categorizzazione.

MASSA-SALUZZO. L'idea espressa dall'onorevole senatore ed antico mio collega conte Lazari mi pare che si rannodi alle disposizioni del Codice penale. Abbiamo nel Codice penale disposizioni...

PRESIDENTE (Interrompendo). Non discutiamo ancora l'emendamento Lazari, del quale si parlerà dappoi. Adesso si tratta di compiere la discussione sulle parole *di qualunque*

arma, se debbasi cioè estendere la significazione di queste parole anche ai preposti delle gabelle e simili.

MASSA SALUZZO. Io credeva di poter aggiungere qualche schiarimento, appunto perchè tanto in un caso come nell'altro mi pare che la legge, vale a dire il Codice penale...

PRESIDENTE (Interrompendo). Le darò la parola quando verrà il turno di quell'aggiunta dell'emendamento Lazari. Ora prego il Senato a voler dar termine a questa discussione relativamente al... (Interruzione)... che se meglio aggrada al Senato, io posso anche mettere a votazione l'articolo 164, con riserva dell'aggiunta Lazari, la quale farà quindi parte del medesimo.

Chi approva l'articolo 164, riservando l'aggiunta Lazari...

SCLOPIS (Interrompendo). Si proporrebbe una redazione combinata.

DEFERRARI. Le osservazioni del senatore Massa-Saluzzo potrebbero forse giovare a questa redazione combinata.

PRESIDENTE. Allora il senatore Massa-Saluzzo dee avere la parola.

MASSA SALUZZO. Il Codice penale chiarisce vari casi in cui non solamente le persone che appartengono ad un'arma, ma quelle altre che hanno una ispezione particolare della pubblica sicurezza, sono obbligate ad intervenire, e prestar mano forte alla truppa, ai carabinieri e a tutti gli altri incaricati dell'ordine pubblico, e sono anche puniti coloro che vi si rifiutano; e nel Codice sono del pari accennate le disposizioni penal contro coloro che non facessero il loro dovere. Nell'articolo 227, sotto le denominazioni di agenti e di depositari della forza pubblica vengono compresi eziandio i preposti delle regie dogane, gli agenti di polizia, le guardie campestri e forestali, anche quando siano legittimamente richiesti, fuori dell'esercizio ordinario delle loro funzioni. Io cominciava ad accennare quest'articolo, avvegnachè nella discussione ora inoltrata si veniva a ricercare appunto se non solamente i preposti, ma anche altre persone dovessero essere nella legge mentovate.

Nell'articolo poi 233 si dice « ogni agente della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio, » ecc. Vorrei dire adunque che l'articolo al quale si è fissata la discussione del Senato, potrebbe usare le medesime espressioni del Codice penale, e dichiarare che le prescrizioni che si sono fatte rispetto ai carabinieri sono comuni a tutti gli agenti e depositari della forza pubblica. Allora mi pare che si comprenderebbero in una sola disposizione tutti quelli i quali può esser dubbio se abbiano ad annoverarsi fra truppa od altri corpi, che non debbano scrupolosamente venire sotto il nome di truppa.

CIBRARIO. Mi permetto di esporre al Senato una difficoltà che nasce dalla lettura di questo articolo 232. « I carabinieri devono in ogni caso prestare mano forte alla guardia nazionale, alla truppa o ai cittadini, traducendo avanti le autorità le persone da essi arrestate. »

Domando in qual caso i cittadini abbiano diritto di arrestare. Nel solo caso di flagrante reato. Invece la truppa e la guardia nazionale possono avere un mandato di arresto. Dunque mi pare che converrebbe almeno distinguere.

PRESIDENTE. Come la Commissione si occupa di presentare una redazione che concili tutte le opinioni finora emesse, io sospendo per poco la discussione.

SCLOPIS. L'ufficio centrale propone la seguente redazione combinata in seguito alla proposta del senatore Lazari, ed alle osservazioni del senatore Massa-Saluzzo, non che

alle avvertenze del senatore Cibrario: essa sarebbe in questi termini:

« I carabinieri, la guardia nazionale ed ogni agente o depositario della forza pubblica... »

Molte voci. Ed i cittadini.

SCLOPIS (*Proseguendo*). « Ed i cittadini dovranno reciprocamente prestarsi mano forte per l'arresto e la traduzione davanti all'autorità delle persone sorprese in flagrante reato, o designate dagli ordini dell'autorità giudiziaria o dell'autorità di sicurezza pubblica. »

DI MONTEZEMOLO. Io non credo che si possa usare la parola cittadini. . .

Alcuni senatori. C'è nel Codice penale.

DI MONTEZEMOLO (*Proseguendo*). . . perchè quando occorra di prestar mano alla forza pubblica, io dubito che ciascun cittadino sia adatto, e quando un cittadino o malato o poco coraggioso si nascondesse, mi pare che non gli si potrebbe fare un processo. Ora, se noi inseriamo nella legge la parola cittadini, questo dovere diventerà legale, e si potrà fare un processo a chi vi si ricusa.

SCLOPIS. L'ufficio centrale crede di grande importanza l'includere in generale i cittadini, perchè crede di somma utilità l'avvalorare, col concorso di tutti, la forza pubblica, l'esecuzione degli ordini delle autorità, per distruggere il pregiudizio invalso pur troppo in molti dei nostri paesi, che in certi frangenti l'assistere all'autorità pubblica sia come una specie di disonore; l'ufficio centrale ripete che non crede possibile di mantenere una vera libertà in uno Stato, se non c'è solidarietà di tutti per l'obbedienza alle leggi, perchè obbedienza e libertà sono termini che si corrispondono; e senza ubbidienza non vi può essere costituzione duratura; per conseguenza, egli insiste perchè si mantenga questo dovere ai cittadini non legittimamente impediti, di concorrere colla forza pubblica all'arresto dei delinquenti.

DE SONNAZ. Quand on a donné l'obligation à la garde nationale d'aider la force publique dans les arrestations qu'elle pourrait avoir ordonnées, et dans celles que le flagrant délit oblige d'opérer, il me semble qu'on a compris presque tous les citoyens, parce que tous ceux qui sont valides font le service de gardes nationaux, et obliger ceux qui ne sont pas compris. . .

ALFIERI. Vous êtes dans l'erreur. . .

DE SONNAZ. Il n'y a que les prêtres, les gens âgés ou les enfants qui ne sont pas compris dans la garde nationale; on ne peut pas donner à tous les citoyens l'obligation de concourir à une arrestation, car cela leur serait bien difficile, ceux qui ne sont pas compris dans les cadres de la garde nationale étant presque tous invalides ou empêchés par des motifs plausibles.

ALFIERI. Risponderò all'obbiezione che fa il senatore De Sonnaz, avvertendo che nella legge, per guardia nazionale s'intende sempre quella parte di essa che trovatisi di servizio in quel momento, mentre non considera dessa se non come cittadini coloro i quali appartengono bensì ai ruoli della guardia nazionale, ma non sarebbero stati chiamati a prestare l'attuale servizio; non altrimenti che i soldati provinciali non presentis sotto le bandiere, sebbene militari, non figurerebbero in tal caso che come cittadini.

DEMARGHERITA. L'obbligazione che si tratta d'imporre ad ogni cittadino di concorrere a prestar mano forte per l'esecuzione degli ordini in ogni caso che ne siano richiesti, è bastantemente grave per chiamare sopra di essa l'attenzione seria del Senato.

Pare che in senso contrario disponga il Codice penale, nè sembra conveniente che si debba approvare in questa

parte colla legge che stiamo per fare la condizione dei cittadini.

Io non parlo dei cittadini che fanno parte della guardia nazionale e dell'appello alla guardia nazionale. Questa è cosa totalmente diversa, come osservò benissimo l'onorevole senatore Alfieri. Ma parlo dei cittadini considerati come individui non appartenenti alla guardia nazionale. Il Codice penale, a questo riguardo, è concepito nei seguenti termini, parlando appunto delle pene in cui incorre colui il quale, essendo tenuto di aderire alla richiesta, non vi aderisce.

« Ogni agente, dice la legge, della forza pubblica, che avrà ricusato di aderire alle richieste che gli saranno state legalmente fatte dall'autorità giudiziaria od amministrativa, sarà punito con uno a tre mesi di carcere, senza pregiudizio delle indennizzazioni civili che potessero essere dovute a termini dell'articolo 77. »

Io non trovo nel Codice che per simile obbligazione imposta nominativamente agli agenti della forza pubblica all'articolo 227 sia ben definito quali siano, onde non comprendere nel numero di questi agenti quelli che non sono tali, e così i semplici cittadini: imporre ed estendere questa disposizione, grave, onerosa, a tutti i cittadini individualmente, obbligarli a prestare man forte, e punirli quando non aderiscano alla richiesta, pare a me cosa soverchiamente rigorosa.

PINELLI. È verissimo che, secondo il disposto del Codice penale, non vi esiste una disposizione coercitiva per riguardo ad altri individui che quelli che appartengono alla forza pubblica, che sono cioè o agenti, o depositari della medesima. Tuttavia non credo che il disposto di questa legge sia uniforme a quella di tutte le legislazioni.

E certamente, se si prende l'obbligazione della quale si tratta, in un senso assoluto e larghissimo, essa può parere alquanto onerosa, come diceva l'onorevole preopinante; tuttavia pare che, nell'economia della legge, questo non si possa intendere che nei casi d'urgenza.

Ma certamente, in caso d'urgenza, pare che nessuno dei cittadini possa essere escluso da quest'obbligo, a meno per altro che si richieda cosa la quale superi le sue forze; ma in questo caso certamente non incorrerebbe in nessuna convenzione.

Io suggerirei quindi che si prendesse questo temperamento, di esprimere i casi d'urgenza. In questo senso si dimostrerebbe che non è che quando vi è un caso speciale che puossi esigere questo concorso, e che non debbe essere rifiutato.

DEFERRARI. L'ufficio centrale non crede di scrivere nel progetto di legge che questa proposizione è per i casi d'urgenza, giacchè essendovi nella legge stessa che questa reciprocità avrà luogo in caso di mano forte, quando cioè una sola delle armi non è sufficiente per eseguire l'arresto o la traduzione, l'urgenza è già implicitamente dichiarata.

Quanto poi a quello che venne notato dall'onorevole senatore Demargherita, che, cioè, il Codice penale non inserisce alcuna sanzione punitrice per coloro che ricusano di eseguire gli ordini d'arresto a carico dei depositari della forza pubblica, io soggiungo che noi l'ammettiamo. Ma di ciò quale sarà mai la conseguenza? Che i cittadini avranno obbligo, nella legge, di concorrere, e se non concorrono, saranno puniti.

Molti sono i precetti che si trovano nella legge, i quali sono privi di sanzione penale. Per gli agenti della forza pubblica vi è sanzione penale, e ognuno intende che per questi esser vi deve. Quanto ai cittadini è un precetto che si impone loro, il quale per adesso non è accompagnato da alcuna prescrizione penale.

DEMARGHERITA. Pare a me che la legge, dove non abbia sanzione penale, tanto vale che non si faccia, poichè priva di quel carattere che deve essere suo proprio.

Aggiungerò poi che nel Codice non solo manca la legge punitrice, ma anche la legge precettiva.

Non è imposto ai cittadini quello che è specialmente degli agenti e depositari della forza pubblica, e mancando questo alla legge, deve anche mancar l'altro che sarebbe stata pedissequo, cioè di punire colui che ha mancato all'obbligo che la legge gli impone. Sembrami però che dovrebbe esser tolta la menzione dei cittadini, dall'articolo che ci occupa.

DEFERRARI. È vero che nel Codice penale non havvi alcuna prescrizione che ingiunga ai cittadini di coadiuvare all'arresto che eseguisce la forza pubblica; ma perchè in esso esiste questa lacuna, lacuna tanto sentita, e così bene espressa dal conte Sclopis, massime in un governo costituzionale, egli è appunto per questo che in questa legge devesi riempire.

Che poi la legge stabilisca dei precetti che non sono sanzionati da una legge punitrice, poco importa; vi sono dei precetti di dovere che la legge impone e che si spera saranno osservati dai cittadini.

MASSA SALUZZO. Io trovo scritto nell'articolo 53 del Codice di procedura criminale quanto segue:

« Ogni depositario della forza pubblica sarà tenuto di arrestare, anche senza ordini, qualunque persona colta in flagrante reato. Ogni altra persona è autorizzata a farne l'arresto. »

Questa disposizione contenuta nelle ultime parole dell'articolo accenna appunto ad avvezzare il cittadino ad essere coraggioso davanti a' suoi simili, e a difenderlo; ad essere in diritto di domandare la difesa della forza pubblica allorchè può avere luogo.

Sono questi i doveri reciproci che ognuno si deve prestare a vicenda, cioè i cittadini alla forza pubblica, e la forza pubblica ai cittadini.

Allorchè si tratta di circostanza urgente, egli è opportuno, anzi affatto umano, che gli stessi cittadini possano prestare aiuto alla forza pubblica, la quale talvolta può trovarsi in tali circostanze di resistenza da non poter ottenere lo scopo cui mira quando fallisce il soccorso dei cittadini.

Se la legge, nell'articolo di cui ho avuto l'onore di dar lettura, ha già autorizzato ogni cittadino a procedere ad un arresto in flagrante reato, pare che essa (parlo di legge di pubblica sicurezza che non infligge pena, carcere o simile altra punizione) possa costringere i cittadini a prestare mano forte, se vuole che in altre circostanze la forza pubblica presti ad essi quei servizi che lor sono dovuti.

La forza pubblica presterà il servizio ordinario in una circostanza nella quale appunto la società dà a questa pubblica forza, a questo depositario del pubblico potere l'obbligazione di compiere tale dovere; ma allorchè questo dovere non può compiersi, vi deve concorrere la forza dei cittadini, perchè io credo che l'obbligo di ogni buon cittadino sia d'intervenire e di fare ciò che viene richiesto dalla pubblica forza.

Vorrei che si aggiungesse una pena di due o tre mesi di carcere, come è stabilito pegli agenti della forza pubblica, i quali prestano un giuramento particolare di tutelare gli altri cittadini anche a costo del proprio sangue.

Questo giuramento non è imposto ai singoli cittadini, perchè vi ha appunto la pubblica forza destinata a proteggerli; ma allorchè si tratta di richiedere la pubblica forza per soccorso dei privati, credo allora che debba essere reciproco

quest'ufficio, e che i privati debbono concorrere a porgere soccorso alla pubblica forza.

DEMARGHERITA. Avendo parlato due volte sulla medesima questione, chiedo al Senato se vuol concedermi la parola.

Varie voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Interrogherò il Senato se vuole accordare la parola al senatore Demargherita.

(Il Senato assente.)

DEMARGHERITA. L'onorevole senatore membro dell'ufficio centrale cercava di giustificare l'obbligo di comprendere i cittadini fra gli individui che debbono cooperare a prestar mano forte per l'esecuzione degli ordini di pubblica sicurezza, dicendo che queste disposizioni relativamente ai cittadini sarebbero meramente precettive e non punitrici. Osservo che questa disposizione, quando fosse accordata dal Senato, diverrebbe necessariamente punitrice; imperciocchè l'articolo 173 dice:

« Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è stabilita espressamente una pena, saranno punite a termini del Codice penale. »

Ecco dunque come non si può ridurre a termine di disposizione meramente precettiva quella della quale ci occupiamo. Profittando della parola, osserverò in ordine a quello che fu detto dall'onorevole preopinante senatore Massa Saluzzo, alludendo alle disposizioni del Codice di procedura penale, poichè altro è l'autorizzare un cittadino a prestar mano forte nell'occasione di un arresto, altro è l'obbligarlo, e obbligarlo sotto una pena. Il Senato vede chiaramente quale sia la differenza fra l'un caso e l'altro, perchè non si possa dall'uno all'altro argomentare.

ALFIERI. Pregherei il Senato di permettermi di fargli presente che abbiamo, nella materia di cui si tratta, un esempio che mi pare di gran conto, ed è l'esempio che ci dà la nazione inglese. Nessuno nega che gli inglesi abbiano forse meglio che altri, notizia di ciò che vale la libertà, e un sentimento altissimo della loro dignità; eppure colà quando si turba la pace del Re, formata che la comprende tutti i reati a danno del pubblico, o dei privati, tutti sono obbligati di concorrere per sedare il tumulto, e per operare l'arresto di chi lo ha suscitato, od in qualunque altro modo contravvenuto alle leggi; cosicchè chiunque si rifiutasse, quando è richiesto dal constable, di venirgli in soccorso, sarebbe responsabile di ciò che fosse per accadere a danno del pubblico o dei privati, per la mancanza dell'assistenza richiesta, e quindi passivo di una pena che la legge commina e l'opinione pubblica conferma.

Mi pare, il ripeto, che quest'esempio debba essere tanto più tenuto in conto, in quanto che vediamo che, procedendo in tal modo, e potendo far capitale dell'attivo concorso dei cittadini, quando trattasi di mantener forza alla legge, la polizia d'Inghilterra è venuta a poter adempiere il suo ufficio in un modo che (non temo di dirlo) può far invidia agli altri paesi, e che colà essa suscita meno che altrove quel mal animo che anche fra noi pur troppo ancora mostrasi da molti verso coloro che sono, per proprio ufficio, incaricati di reprimere chi turba l'ordine pubblico, viola le leggi o fa danno altrui nella persona o nelle sostanze.

SCLOPIS. Il senatore Demargherita avvertiva che da noi si era parlato di semplice sanzione morale, mentre già nella legge stava indicata la punizione, in un articolo generico che comprende tutti i casi di contravvenzione alla legge, i quali non fossero colpiti da una sanzione penale specifica.

Quando il signor senatore Deferrari parlò di questa sanzione morale, egli era appunto prevedendo le difficoltà che

muoveva il senatore Massa-Saluzzo, vale a dire, che non è questo il caso di aggravare la pena, di alzare la sanzione penale al grado di carcere. Da noi si è detto che in difetto di disposizione specifica si applicano i due articoli del Codice penale che importano pene di polizia.

Ora quali sono queste pene di polizia? L'ammonizione, gli arresti e l'ammenda. La discrezione del giudice farà sì che queste pene non si applichino che nei casi gravissimi, e non trascenderà mai ad una sanzione maggiore. Ma quando accada che cittadini trovandosi nella circostanza di essere richiesti di prestare *man forte* alla forza pubblica, trascurino questo dovere, e diano anche, pur troppo, il pessimo esempio alcune volte di essere come di ritegno contro la forza pubblica, allora non ci sarà male sicuramente che si venga all'ammonizione, si venga agli arresti. Se vogliamo che il nostro senso morale di giustizia si migliori, se vogliamo che scompaiano quelle certe avversioni di cui testè parlava il senatore Alfieri, e che erano sorte da altri ordini, che più non sono oggidì, conviene che la legge parli chiaro, che i cittadini lo sappiano; conviene che si mantenga forza all'autorità.

Si mantenga forza all'autorità in tutte le circostanze, si vincano i pregiudizi, ed allora saremo degni di essere liberi.

PINELLI. Aggiungerei una parola per ischiarire come nella mia mente avrei indicato quale caso d'urgenza quello in cui si chiedesse l'aiuto dei cittadini.

Convengo pienamente che quest'aggiunta non può essere che dichiarativa; per conseguenza mi rimetto intieramente, giacchè io credo che implicitamente sarà questo il caso.

Ma io riconosco l'importanza delle gravi considerazioni che a nome della Commissione si sono svolte, e nelle quali poi vedo anche il modo di aggiustare insieme le diverse opinioni, poichè, se per parte del mio onorevole amico senatore Massa Saluzzo e per parte mia si è fatta qualche osservazione sopra il modo di imporre quest'obbligo ai cittadini, non fa che renderlo accettabile per la stessa sua evidenza.

Ma non intendiamo certamente che vi possa essere difficoltà nell'assoggettare a qualche pena di polizia chi non si prestasse. Io trovo troppo importanti, ripeto, troppo evidenti le ragioni che spiegò la Commissione.

Io non faccio che voti perchè la legge sia coordinata in guisa onde veramente si ottenga un perfetto accordo, consenso tra tutti i rami della pubblica amministrazione e gli agenti della forza pubblica, come anche rispetto ai cittadini, per ottenere la ferma ed inviolabile esecuzione della legge.

PRESIDENTE. La Commissione, tenendo conto delle osservazioni fattesi su questa delicata materia, propone una redazione che rimpiazzerebbe l'articolo 164. Essa è la seguente. . . (*Vedi sopra*)

Sono stati presentati alcuni emendamenti che colpiscono del pari e l'articolo primilivo e quest'articolo surrogato.

Dal modo però col quale il senatore Pinelli venne ora a spiegare la sua opinione parmi di poter arguire che egli desista da quello che aveva prima proposto, cioè *in caso d'urgenza*, ecc. Non parlo dell'emendamento Lazari, già rifiuto dalla Commissione nella nuova sua redazione. Resta adunque l'emendamento del senatore Demargherita, il quale vorrebbe cancellare da questa redazione la parola *cittadini*.

Dimando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento del senatore Demargherita voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti ora la redazione della Commissione.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 165. Quando i carabinieri agiscono di concerto colla guardia nazionale o colla truppa di linea, il comando appartiene al maggior graduato; ed in parità di grado al graduato dei carabinieri. »

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che sarebbe conveniente di distinguere i casi, le operazioni che si eseguono da diverse armi autorizzate o comandate dall'autorità superiore. Non vi ha dubbio che debbano essere comandate e dirette dalla persona di maggior grado.

Ma la posizione particolare dei carabinieri, in seguito a mandati od altri inviti del potere giudiziario, fa che accade spessissimo d'aver bisogno di richiedere la mano forte della guardia nazionale od anche della truppa; come credo, non sarebbe utile al servizio il far cedere il comando a chi dirige la brigata di carabinieri che è sola che conosca le persone e le località ove si va a procedere all'arresto.

Opinerei dunque che quando si tratta delle operazioni miste ordinate da un'autorità superiore, le quali hanno bisogno nell'azione di richiedere una forza maggiore per qualche circostanza imprevista o impensata, la direzione della spedizione dovesse rimanere al capo allora comandante dei carabinieri che ne conosce le circostanze; del resto mi rimetto su tal particolare al generale Lazari, all'opinione del quale posso deferire.

D'AZEGLIO. Occorre pure un'altra osservazione su quest'articolo. La qualità di ufficiali di polizia giudiziaria non essendo attribuita agli ufficiali della guardia nazionale, della truppa di linea, perciò ad evitare qualunque contrasto od atti illegali, mi pare dover essere indispensabile l'aggiungere all'articolo 165 la seguente aggiunta, già esistente nei precedenti regolamenti:

« Ed in parità, al graduato dei carabinieri, il quale avrà la direzione dell'operazione, quando si tratti di servizio di polizia giudiziaria, e non siavi presente alcun funzionario civile, talchè in questo caso l'uffiziale o bass'uffiziale che avrà il comando della forza dovrà aderire alle richieste di quello dei carabinieri. »

SCLOPIS. Siccome nell'affidare la direzione di un'operazione ad un graduato inferiore, quando vi sia una disparità di grado tra quelli che comandano le varie forze, si deve temere che quelle stesse giuste suscettibilità che già ci mossero a modificare alcune espressioni della legge, si risvegliino e facciano sì che l'operazione intrapresa non abbia buon esito, così l'ufficio centrale non potrebbe aderire alla proposta degli onorevoli senatori conte di Saluzzo e marchese d'Azeglio. Che il comandante dei carabinieri sia quello che possa dare più opportuni indizi è fuor di dubbio, perchè ha maggior pratica e maggior attività di servizio; ma che in concorso di un graduato maggiore debba far soggiacere il graduato maggiore per l'ordine della spedizione, ciò andrebbe non solo contro tutti i principii, ma eziandio sarebbe un effetto tale che facilmente smuoverebbe i dipendenti di un'altra arma dal prestare in questo caso i necessari soccorsi. Se abbiamo rispettati i giusti riguardi dovuti all'arma specialmente incaricata del servizio di sicurezza pubblica, serbiamo anche i dovuti riguardi per ciò che è di precedenza nell'ordine gerarchico. Dunque il graduato maggiore sia quello che abbia la preminenza, ed usando con discrezione della sua posizione, prenda consiglio, si affidi all'opera di colui che sicuramente è meglio in caso d'eseguirlo. Ma non si ammetta una disparità così grave con pericolo anche che ciò che taluno accor-

derebbe come semplice sacrificio d'amor proprio, non riesca agli altri suoi subordinati una specie d'affronto.

COLLI. Mi faccio ad osservare che ove fossero adottate le proposizioni degli onorevoli preopinanti, conte di Saluzzo, marchese di Montezemolo. . .

DI MONTEZEMOLO. No !

COLLI. . . e D'Azeglio, esse si troverebbero in opposizione colla legge attuale della guardia nazionale ed anche col progetto che è già stato letto al Senato.

MAFFEI. Debbo far osservare che queste disposizioni essendo contrarie ai diritti della guardia nazionale, io non potrei aderirvi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Queste osservazioni le avevo fatte più nell'interesse del servizio di pubblica sicurezza che nell'interesse dei carabinieri, perchè nessuno può pretendere che un inferiore dei carabinieri debba comandare ad un superiore di altre armi. Altro è dirigere il servizio con uno scopo speciale, ed altro il comando sopra superiori in grado di altre armi.

Ripeto che io non ho fatto questa proposta con verun altro scopo che quello dell'interesse del servizio di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Domando al marchese d'Azeglio se, dopo che il senatore Di Saluzzo ha ritirata la sua proposta, persiste nel suo emendamento.

D'AZEGLIO. Le spiegazioni date dall'onorevole senatore Sclopis mi tolgono ogni difficoltà, onde lo ritiro.

DI COLLEGNO LUIGI. Rinverrei a proposito dell'articolo 165 quanto è già stato detto relativamente all'articolo precedente, che, cioè, se l'articolo fosse conservato come è stato concepito nel progetto del Ministero, dicendosi semplicemente *colla truppa*, non rimarrebbe compresa che la truppa delle armi speciali.

Egli è perciò che io proporrei di dir invece *truppe di qualunque arma*.

PRESIDENTE. Propriamente questo articolo pare voglia riferirsi a tutta la gerarchia delle armi miste, perciò la parola generica *truppa* pare possa stare.

Alcune voci. Di qualunque arma.

PRESIDENTE. Si propone di sopprimere la parola *di linea*, ed aggiungervi *di qualunque arma*.

Chi intende approvarla, voglia sorgere.

(È approvata.)

Allora rileggerò l'articolo 165, il quale si trova così concepito (*Vedi sopra*)

Darò lettura dell'articolo 166:

« Le disposizioni relative all'arma dei carabinieri sono *eziandio* applicabili ai cavalleggeri di Sardegna, e conseguentemente gli ufficiali e bass'ufficiali del corpo avranno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. »

DE CARDELLAS. Pare si possa sopprimere la parola *eziandio*, perchè potrebbe far supporre che si fosse già detto che queste disposizioni relative all'arma dei carabinieri siano applicabili. . .

SCLOPIS. (*Interrompendo*) L'ufficio acconsente alla soppressione dell'avverbio *eziandio*.

PRESIDENTE. Chi vuole sopprimere la parola *eziandio*, voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 167. Saranno stabilite guardie-vigili in quel numero che sarà necessario, nelle città di Torino e di Genova, presso gli uffici d'intendenza e di pubblica sicurezza.

« Potranno anche all'uopo essere stabilite presso gli uffici d'intendenza delle altre provincie. »

(È approvato.)

« Art. 168. In apposito regolamento approvato con decreto reale si determinerà l'armamento e la disciplina dei vigili.

« Non essendo in divisa, essi giustificheranno la loro qualità col rendere ostensiva la medaglia di rame appositamente conjata, coll'iscrizione *vigili, che dovranno portare indosso.* »

(È approvato.)

« Art. 169. Per l'esecuzione degli ordini relativi alla pubblica sicurezza, le autorità che ne sono incaricate possono anche richiedere i corpi in servizio attuale della guardia nazionale e della truppa di linea, sempre che sia insufficiente o non al momento disponibile quella dei carabinieri o delle guardie-vigili. »

DI COLLEGNO GIACINTO. La redazione di questo articolo non mi pare tanto chiara da non dar luogo a qualche ambiguità, quando si voglia venire all'eseguimento delle prescrizioni che ivi sono indicate. Per esempio, si dice che le autorità possono anche richiedere i corpi in servizio attuale della guardia nazionale e della truppa: ora il dire la truppa in servizio attuale, mi sembra che non stia, perchè la truppa è sempre in servizio.

Sarebbe dunque essenziale una nuova redazione dell'articolo, ed io la proporrei nei termini seguenti:

« Possono anche richiedere i corpi della guardia nazionale che trovansi attualmente in servizio, e quelli della truppa di qualunque arma, qualora non sia al momento disponibile un numero sufficiente di carabinieri e di guardie vigili. »

STARA. L'ufficio non ha difficoltà di accettare questa redazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 169 quale è stato redatto dal senatore Giacinto di Collegno, e che è così concepito. . . (*Vedi sopra*)

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 170. L'autorità di pubblica sicurezza ha sempre diritto di richiedere la forza armata della guardia nazionale e della truppa di qualunque arma, per tutto ciò che può interessare la conservazione ed il ristabilimento dell'ordine pubblico.

« La forza richiesta per un servizio di pubblica sicurezza, mentre non cessa di essere sotto il comando immediato dei suoi capi militari, deve senza esame eseguire le richieste dei funzionari civili che soli ne hanno la responsabilità. »

(È approvato.)

« Art. 171. Oltre i casi di flagrante reato, gli agenti della forza pubblica possono, quando si tratta di grassazioni, omicidi, furti qualificati, procedere all'arresto di coloro che ne siano dalla voce pubblica segnalati colpevoli, rimettendoli all'autorità giudiziaria senza indugio ed al più tardi entro le 24 ore, quando vi sia stato per indugiare qualche motivo grave, che in tal caso dovranno indicare. »

(È approvato.)

« Art. 172. La forza armata che procede a qualche arresto od interviene sul luogo del commesso reato, è specialmente incaricata di sorvegliare a che sino all'intervento dell'autorità competente non venga alterato lo stato della località, non ommessi però i soccorsi ai feriti, e si limiterà in conseguenza ad assumere informazioni sul commesso reato e sugli autori di esso.

« Eviterassi inoltre anche per parte dei sindaci, degli assessori o commissari, e dei carabinieri, di addivenire ad atto alcuno di ricognizione, essendo questi riservati all'autorità giudiziaria. »

DE CARDENAS. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. L'aggiunta fatta dall'ufficio centrale nel primo paragrafo pare a me sia troppo limitativa, non riferendosi che al ferito; e se fosse un avvelenato? e quando si trattasse di soccorsi religiosi?

Questi casi non sarebbero compresi nella presente disposizione e si potrebbe forse preferibilmente adottare altra espressione.

E se la Commissione vuole incaricarsi (e lo farebbe certamente meglio di me) potrebbe formulare diversamente...

Molte voci. Non ommessi però i soccorsi necessari...

STARA. A chi ne ha bisogno.

SCLOPIS. Debbo far avvertire al Senato che quando l'ufficio centrale propose la parola *soccorsi*, intese tanto i soccorsi corporali che gli spirituali; per conseguenza in questo senso dicendosi *soccorsi*, si risponde al dubbio del signor senatore De Cardenas; dicendo poi « poi soccorsi a chi ne abbisogna, » si comprendono tutti i casi nel quali vi sia lesione della persona

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas è contento di questa redazione?

La Commissione modifica alquanto la sua prima proposizione, dicendo: « non ommessi i necessari soccorsi a chi ne abbisogna; » (*Interruzione*) agli uni va a grado la redazione della Commissione; altri non contenti delle parole *a chi ne abbisogna*, vorrebbero che si dicesse *a chi è lesa*.

Qui propriamente si intende parlare e tener conto di soccorsi o spirituali o dell'arte salutare, come io aveva da prima l'onore di notare.

Non essendovi intanto alcuna proposizione formale, fuori quella della Commissione, io la debbo mettere ai voti.

Chi approva che si dica: « non ommessi i soccorsi necessari a chi ne abbisogna, » voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 172 voglia levarsi.

(È approvato.)

(Gli articoli dal 173 al 179 sono approvati senza discussione, corrispondenti agli articoli dal 171 al 177 del progetto del Ministero. — Vedi vol. *Documenti*, pag. 481.)

• Art. 180. La presente legge avrà esecuzione a datare... • con essa si intende derogata ogni legge o disposizione alla medesima contraria. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che si potrebbe prescindere da quest'articolo, perchè la legge prende forza dalla sua promulgazione. Non vi ha che il personale da organizzare a termini della presente legge; e questo il Governo l'organizzerà nel termine più breve possibile. Quindi io credo che è meglio attenersi al principio generale, secondo cui la legge diventa obbligatoria nell'atto della sua promulgazione.

PRESIDENTE. Si propone di prescindere da quest'articolo.

Chi ne approva l'ommissione, voglia sorgere.

(È approvata.)

Resta a leggersi la tabella.

SCLOPIS. Essendosi dal ministro dell'interno fatte alcune importanti variazioni alla redazione delle tabelle da quanto si trovava nello stampato, passerò al signor presidente le tabelle rettificcate, sulle quali debbono versare le considerazioni del Senato.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dacchè rimangono ancora alcuni articoli da votare, mi pare che il Senato potrebbe deliberare che queste tabelle siano anch'esse rimandate all'ufficio centrale, il quale piglierà quelle deliberazioni che crederà, sentite quelle spiegazioni che io sarei per dare.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere l'esame delle tabelle sino a che la Commissione che deve riferire alcune variazioni della legge riguardo all'articolo già sospeso, possa occuparsi di questa materia.

(È approvato.)

Con ciò questa legge ha avuto quasi compimento. Siccome domani non sarà possibile che la Commissione possa presentare il suo lavoro, propongo che il seguito di questa legge, cioè l'esame del lavoro che la Commissione deve presentare per renderla compiuta, si aggiorni alla seduta pubblica di lunedì, in quel giorno potrebbe anche udirsi la relazione, che credo pronta, della Commissione istituita per l'esame della legge di fusione di vari debiti dello Stato.

ALFIERI. Proporrei martedì

PRESIDENTE. Martedì ad un'ora pomeridiana vi sarà seduta pubblica coll'ordine del giorno già enunciato.

La seduta è levata alle ore 4.